REGOLAMENTO (CEE) N. 573/83 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1983

relativo alle comunicazioni dagli Stati membri alla Commissione nel settore dei piselli, delle fave e delle favette

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che per garantire una buona gestione delle misure previste per i piselli, le fave e le favette è necessario che la Commissione venga informata dagli Stati membri in merito all'attuazione delle varie misure previste dal regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio (2), nonché dal regolamento (CEE) n. 2192/82 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3472/82 (4); che, a tal fine, gli Stati membri devono comunicare regolarmente alla Commissione alcuni dati relativi alle organizzazioni riconosciute, alla situazione della produzione e del mercato nonché alle correnti commerciali dei piselli, delle fave e delle favette;

considerando, tuttavia, che è opportuno che tali comunicazioni vengano limitate allo stretto necessario e tengano conto delle possibilità amministrative esistenti negli Stati membri;

considerando che, ai fini di una buona amministrazione, occorre incorporare nel presente regolamento tutti gli obblighi degli Stati membri concernenti le informazioni periodiche da fornire alla Commissione e abrogare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 435/79 della Commissione (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro trenta giorni dalla data del riconoscimento, il nome, l'indirizzo e il numero dei produttori membri di organizzazioni riconosciute in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82.

Articolo 2

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ciascun mese, entro ventuno giorni dalla fine del mese in questione, le seguenti informazioni, ripartite per i piselli e per le fave e favette:

— i quantitativi per i quali sono richiesti gli aiuti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82;

— i quantitativi sottoposti a controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2036/82.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per ogni trimestre, entro ventuno giorni dalla fine di marzo, di giugno, di settembre e di dicembre di ciascun anno, le seguenti informazioni, ripartite per i piselli e per le fave e favette:

— il numero dei certificati rilasciati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82, nonché i quantitativi in questione;

— i quantitativi cui si applica l'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 2192/82;

— i quantitativi cui si applica l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2192/82.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° settembre di ogni anno, per la campagna di commercializzazione precedente, i dati seguenti, separatamente per i piselli e le fave e favette:

— i quantitativi effettivamente utilizzati, ripartiti in conformità delle suddivisioni dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2192/82;

— i quantitativi effettivamente utilizzati dagli organismi riconosciuti;

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 233 del 7. 8. 1982, pag. 5.
(4) GU n. L 365 del 24. 12. 1982, pag. 29.
(5) GU n. L 53 del 3. 3. 1979, pag. 25.

— il numero dei contratti depositati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2036/82, nonché i quantitativi e/o le superfici in questione ;
— il numero delle dichiarazioni di consegna depositate di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2036/82, nonché i quantitativi in questione.

Articolo 5

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 aprile 1983, le informazioni richieste ai termini degli articoli da 1 a 3, che siano in relazione al periodo che inizia il 1° luglio 1982, ripartite, qualora sia specificato, secondo i periodi indicati nell'articolo in questione.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 435/79 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione